

BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO “SUPERMEDIA”

in favore di figli o orfani ed equiparati

- *degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici;*
- *degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale;*
- *dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dei dipendenti ex Ipost, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'articolo 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti ex Ipost.*

Anno 2021

Risultati dell'anno scolastico 2020-2021

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso, accessibile in fondo alla home page, “Avvisi, bandi e fatturazione” → “Welfare, assistenza e mutualità” → “Bandi e Avvisi Credito e Welfare” → “Bandi” → “Bandi nuovi” o sui social network dell’Istituto.

Indice

Premessa

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto del concorso

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2020/2021

Art. 4 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021

Art. 5 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021

Art. 6 Domanda di iscrizione in banca dati. Credenziali di accesso dell'utente richiedente

Art. 7 Attestazione ISEE

Art. 8 La domanda di partecipazione al concorso – termini e modalità di invio telematico

Art. 9 Graduatorie

Art. 10 Pubblicazione delle graduatorie

Art. 11 Accertamenti e sanzioni

Art. 12 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

Art. 13 Responsabile del procedimento

Art. 14 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di assistenza in favore degli studenti, indice il presente Bando per assegnare borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo e di secondo grado e per la promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado.

Presso l'INPS è confluita, a seguito della soppressione dell'INPDAP, anche la Gestione Ex Enam, Ente Nazionale Assistenza Magistrale, Ente, anch'esso, soppresso e confluito dapprima in INPDAP e successivamente in INPS. Detta Gestione, ai sensi dello Statuto, approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro e P.S. il 15.09.1997 ha, tra i propri fini istituzionali, l'erogazione di prestazione assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri utenti, insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali in attività di servizio e i loro familiari. In particolare, lo Statuto prevede che, tra le prestazioni assistenziali in campo scolastico, vi sia l'erogazione di borse di studio. Le attività, di cui sopra, sono finanziate dal Fondo ENAM, attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista dall'articolo 3, 1° comma, - lettera a) della Legge 7 marzo 1957, n. 93.

L'INPS, pertanto, prosegue, attraverso la Gestione Assistenza Magistrale, nell'erogazione delle prestazioni istituzionali previste dal sopra citato Statuto.

Allo stesso modo il Fondo di Gestione ex Ipost garantisce l'erogazione di borse di studio in favore dei figli o orfani ed equiparati dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. che versano la trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952 e degli iscritti al Fondo ex-Ipost.

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto (in servizio e pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
 - c) l'iscritto (in servizio e pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale;
 - d) il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A., che versa la trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art.3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952; il pensionato postale fondo ex Ipost; gli iscritti e pensionati ex-Ipost. (le tipologie indicate in questa lettera saranno in seguito, per brevità, denominate come "ex Ipost").
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
 - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio.
4. Sono equiparati agli orfani, i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
5. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il beneficiario maggiorenne;
 - c) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - d) l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - e) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno scolastico 2020/2021, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del presente bando dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale, dei figli ed orfani dei dipendenti e dei pensionati ex-Ipost un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

N. borse di studio	Gestione di appartenenza	Valore della borsa di studio	Anno frequentato
N. 1.100	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 800	Gestione assistenza magistrale	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio;
N. 3.600	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N. 1.800	Gestione assistenza magistrale	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N.1.700	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio
N. 700	Gestione assistenza magistrale	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio
N. 100	Gestione ex-Ipost	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio

Articolo 3 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2020/2021

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2020/21 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;
 - b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne;
 - c) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Articolo 4 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) l'aver conseguito la promozione all'anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/21 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto

- all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;
- b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado, e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
 - c) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.
2. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi.
 3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 1, lett. b), gli studenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore. I concorrenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento".

Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2020/21 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 80/100. In caso di studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 60/100;
- b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalido civile al 100% se maggiorenne, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- c) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Articolo 6 - Domanda di iscrizione in banca dati. Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno, preventivamente all'invio della domanda, verificare la presenza dell'iscrizione ed eventualmente presentare relativa richiesta nella predetta banca dati.
2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo AS150 "Richiesta di iscrizione in banca dati" prelevabile, all'interno del sito www.inps.it > Prestazioni e servizi > Moduli e inserendo nella sezione "Filtra per parola chiave" la voce "Iscrizione in banca dati" (oppure digitando nel motore di ricerca la sigla "AS150"), deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
 - inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica non certificata cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Contatti" / "Sedi INPS".
 4. Per la presentazione della domanda per partecipare al presente Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (PIN, SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.
 5. Dal 1° ottobre 2020 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi.
 6. Per gli utenti in possesso di un PIN dispositivo, rimasto in vigore nel periodo transitorio, lo stesso perderà validità alla data del **30 settembre 2021**.
 7. Gli utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
 8. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

Articolo 7 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, precedentemente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non

coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

2. L'utente potrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2021. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2021, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie di cui all'art. 9, si seguiranno i criteri ivi indicati ai commi 2, 3 e 4 in relazione alle varie tipologie di borsa di studio. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del bando.
4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione che andrà verificata a cura del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "ISEE post-riforma 2015".

Articolo 8 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente per via telematica, inserendo, nel motore di ricerca del sito www.inps.it, le parole "Borse di studio per scuola di primo e secondo grado", aprendo la relativa scheda informativa e cliccando su "Accedi al servizio" in alto a destra. Accedendo all'area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e credenziali di accesso (PIN, SPID, CIE o CNS), è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Borse di studio – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente.

Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive (ovvero II, III, IV e V anno ed anni equiparati) nella scuola secondaria di secondo grado, nella domanda dovranno essere indicate tutti i voti conseguiti al termine dell'anno scolastico 2020/2021, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi, dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2021 e non i voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi.
3. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno, **compreso il voto di condotta, l' "educazione motoria" e con esclusione del solo voto di "religione"**. Qualora la condotta o qualsiasi altra materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

Ottimo <i>ed equi- valenti</i>	Distinto <i>ed equi- valenti</i>	Buono <i>ed equi- valenti</i>	Discreto <i>ed equi- valenti</i>	Suffi- ciente <i>ed</i> <i>equiva- lenti</i>	Insuffi- ciente <i>ed</i> <i>equivalenti</i>
10	9	8	7	6	5

4. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2020/2021, nonché del voto di condotta laddove previsto, come indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, comporterà l'esclusione dal concorso.
5. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2020/2021. Per i corsi di formazione dovranno indicarsi le materie oggetto di valutazione nel corso per il quale si concorre ed i relativi voti conseguiti.
6. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del ciclo scolastico, dovrà essere indicata la votazione conseguita a seguito del relativo esame finale e dovranno essere compilati i campi identificativi del ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2020/2021.
7. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni,

intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore o studente maggiorenne). Non sono validi Iban di libretti postali.

8. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
9. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato, non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
10. Non è consentito presentare due domande in favore del medesimo studente beneficiario, anche nel caso in cui i richiedenti e/o titolari del diritto siano genitori che appartenenti a gestioni diverse.
11. **Lo studente, figlio dell'iscritto a più Gestioni, partecipa per il conseguimento delle borse di studio riferite a tutte le Gestioni di appartenenza. In tal caso, il sistema informatico colloca in automatico l'interessato nella graduatoria in cui risulta posizionato più favorevolmente.**
12. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Borse di studio - domanda", la voce di menu "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
13. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento delle credenziali di accesso o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di PIN/SPID/CIE/CNS. Sarà, inoltre, reso disponibile on line il manuale "borse di studio", per il corretto utilizzo della procedura di invio telematico.
14. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 5 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del 21 settembre 2021 e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2021.**

Articolo 9 – Graduatorie

1. Per l'anno scolastico messo a concorso (2020/2021), per ciascuna tipologia di borsa di studio, nonché per ciascuna Gestione di appartenenza del titolare del diritto, sono predisposte distinte graduatorie, come di seguito indicato:
 - a) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado;
 - b) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di corsi di formazione professionale;
 - c) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado.
2. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. a), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della votazione finale conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2020/2021 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2021, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	punti 2
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 1,8
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 1,6
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 1,4
oltre € 32.000,00	punti 1,2

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2021 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

3. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. b), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione media conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2020/2021 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2021, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	punti 2
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 1,8
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 1,6
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 1,4
oltre € 32.000,00	punti 1,2

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2021 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

- Le graduatorie di cui al comma 1, lett. c), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione del titolo di studio conseguito dallo studente al termine dell'anno scolastico 2020/2021 e il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2021 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	punti 20
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 18
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 16
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 14
oltre € 32.000,00	punti 12

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2021 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

- A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.
- In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, ovvero invalidi civili al 100% se maggiorenni, ivi compresi coloro che non hanno presentato la DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2021 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al

conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.

Articolo 10 – Pubblicazione graduatorie

1. Le graduatorie saranno pubblicate entro il **26 novembre 2021** sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo al servizio con le stesse modalità indicate all'art. 8, comma 1, del presente Bando, all'interno della procedura "Borse di studio – Domanda".
3. L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica non pec o mediante sms al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione.

Articolo 11 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.
4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'invalidità civile sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Articolo 12 – Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere presentate alla Sede Inps territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede Provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

Articolo 14 –Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 8 settembre 2021

f.to in originale

Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga